



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 06/02/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2000, n. 1873

D.M. 27 ottobre 1994, n. 651 e s.m.i. - Approvazione del piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Puglia dalla brucellosi per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

La brucellosi è una malattia infettiva trasmissibile, che colpisce l'uomo ed altri mammiferi. Tra i mammiferi domestici di rilevante importanza quali serbatoi dell'infezione devono essere considerati i bovini, i bufalini e - in particolar modo, a causa del carattere subdolo che la malattia, assume in queste specie - gli ovini e di caprini.

La malattia è presa in attenta considerazione sia dagli organismi sanitari internazionali quali la WHO/OMS e l'OIE, sia dalle autorità dell'Unione europea, sia dal Ministero della Sanità. Queste ultime hanno provveduto da tempo ad emanare norme di polizia veterinaria per condurre la lotta alla brucellosi soprattutto attraverso il controllo degli scambi intracomunitari e con Paesi terzi degli animali e con il controllo della movimentazione degli stessi sul territorio nazionale.

Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n°320, "Regolamento di polizia veterinaria", ripetutamente modificato nel tempo, oltre a prevedere provvedimenti generici da attuare nel caso di riscontro di un focolaio di brucellosi bovina o bufalina, quali l'isolamento degli animali infetti, la distruzione di feti e degli involucri fetali, l'accurata disinfezione dei ricoveri, il divieto di destinare al consumo diretto il latte proveniente da animali infetti (norma ribadita con ancora maggiore severità dal più recente D.P.R. 14 gennaio 1997, n°54 "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte") prevede che il Sindaco predisponga per:

- 1) L'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto l'allevamento;
- 2) L'isolamento dei soggetti risultati infetti ed il sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio;
- 3) Il divieto di ammissione al consumo dei latticini (così come disposto dal D.P.R. 54/97, che dispone che il latte destinato al consumo alimentare umano debba provenire da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi).

In seguito, il Ministero della Sanità ha previsto l'organizzazione di un piano nazionale, di profilassi codificato con D.M. 9 giugno 1964, n°615, oggi sostituito dal D.M. 27 agosto 1994, n°651 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini", successivamente modificato con D.M. 31-maggio 1995, n°292 e con D.M. 12 agosto 1997, n°429.

Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:

- a) La tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;
- b) L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
- c) La protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi.

Tale regolamento ripropone l'obbligatorietà - già sancita dalla legge 28 maggio 1981, n°296 "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n°77/391 del 17.5.1977, n°78/52 del 13.12.1977 e n°79/110 del

24.1.1979, e norme per l'accelerazione della bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" - del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi e si propone di acquisire entro tre anni le qualifiche sanitarie da esso previste e di pervenire al non facile traguardo dell'eradicazione della brucellosi, traguardo dal quale la Puglia è ben lungi.

I controlli diagnostici per il riconoscimento degli animali infetti consistono in prove sierologiche eseguite presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e sono rappresentate dalle reazioni di siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa Bengala e di fissazione del complemento.

Per i bovini infetti da brucellosi è prevista la macellazione, da effettuarsi al più presto e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta consultazione dell'infezione.

In caso di riscontro di infezione brucellare è importante, come anche puntualizzato dal citato regolamento, sottoporre a controlli sierologici anche i cani presenti nell'allevamento.

Qualora essi risultassero positivi, dovranno essere isolati in appositi locali sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. territorialmente competente per essere sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico.

L'art. 20 del D.M. 651/94 prevede, inoltre, che, qualora l'A.U.S.L. competente per territorio ritenga che la presenza di animali infetti di altre specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi dei bovini, potranno essere adottate nei loro confronti, tutte o in parte, le misure previste dallo stesso decreto.

Inoltre, l'art. 23 del medesimo decreto, così come modificato dal D.M. 429/97, prevede che in caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio possa disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'Assessore regionale alla Sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

In conformità all'art. 4, co. 2 della legge regionale 4 febbraio 1997, n°7 e delle norme regionali vigenti in materia di polizia veterinaria, risulta, pertanto opportuna l'adozione da parte della Regione Puglia di un dettagliato piano regionale di intervento per il perseguimento degli obiettivi suddetti, al quale dovranno attenersi le Aziende UU.SS.LL. pugliesi quale compito istituzionale.

A tale scopo, il Servizio Veterinario Regionale ha provveduto ad approntare il piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Puglia dalla brucellosi per l'anno 2000 e per gli anni successivi, di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente schema di deliberazione, così come previsto dall'art. 28 del D.M. 651\94.

Il suddetto allegato è stato presentato ai Responsabili dei Servizi Veterinari - Area "A" delle AA.UU.SS.LL. nella riunione del 10 ottobre 2000, che ne hanno dato positiva valutazione.

Risulta, pertanto necessaria ed inderogabile una rapida approvazione del piano allegato ed un'immediata applicazione da parte dei Servizi interessati.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del FSR e delle correlate assegnazioni statali e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Fini

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare proprie le considerazioni esposte dall'Assessore alla Sanità nella relazione sopra illustrata, riconoscendo la necessità di intervenire con la massima incisività e tempestività nella lotta alla brucellosi ovina e caprina, allo scopo di conseguire al più presto l'eradicazione della malattia dal territorio regionale;

Di approvare il piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Puglia dalla brucellosi per l'anno 2000 e per gli anni successivi di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. pugliesi e al Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, ognuno per le proprie competenze, di dare applicazione al piano suddetto;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.127/97;

Di fare pubblicare la presente deliberazione, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Raffaele Fitto

PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO ED IL RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI DELLA REGIONE PUGLIA DALLA BRUCELLOSI PER L'ANNO 2000 E PER GLI ANNI SUCCESSIVI

Riferimenti normativi

- La legge 09/06/1964 n. 615 e successive modificazioni -Bonifica Sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
- Il D.M. 27/08/1994 n. 651 Regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini; la legge 833/78;
- Il DM.S. 12 agosto 1997, n. 429;
- La legge regionale del 22/08/1989, n. 13.

CAPITOLO I GENERALITA'

Art. 1 obiettivi

1. Il presente piano stabilisce le misure sanitarie, da applicare agli allevamenti bovini e bufalini dell'intero territorio regionale, per conseguire la eradicazione della brucellosi.
2. Il piano di profilassi della brucellosi bovina ha l'obiettivo di eradicare la brucellosi dagli allevamenti bovini ai fini della tutela e della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni e avere nel 2002 Regione ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Art. 2 Definizioni

ai sensi del presente piano si intende per:

a) Bovino da macello: (d.l.gs.196\99) un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, diverso da quello di "animale da allevamento" destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o ad un centro di raccolta dal quale può essere inviato solo ad uno stabilimento di macellazione

(dlgs 196\99) Se introdotti in uno stabilimento di macellazione devono essere macellati entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria, se destinati ad un centro di raccolta, in tal caso, al termine delle contrattazioni, detti animali devono essere trasferiti in uno stabilimento di macellazione e macellati entro tre giorni lavorativi dall'arrivo nel centro di raccolta.

b) bovini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) allevamento bovino "ufficialmente indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 13, del decreto 27 agosto 1994, n. 651;

d) allevamento bovino "indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 16, del decreto 27 agosto 1994, n. 651.

e) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzata, controllati e situati nel territorio dello Stato, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini da riproduzione o da ingrasso; (art. 1 d.lgs. 196\99) qualsiasi stabilimento, agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta di commercianti e i mercati.

f) Veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, o dalle regioni, o dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

g) Eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini di qualunque tipo tramite le opportune misure di profilassi;

h) Mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397.

i) Allevamento da ingrasso: (RG) allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali non sono presenti capi adibiti alla riproduzione, allevamenti che praticano esclusivamente l'ingrasso.

j) Animali allo stato brado: (OM 28\06\91) animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-

terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno, tuttavia, un proprietario.

k) Detentore: (ce 820\97) qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, su base sia permanente che temporaneamente, anche durante il trasporto o sul mercato.

l) Allevamento: (d.lgs 196\99) qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in una azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;

m) Animale da allevamento o da produzione: (d.lgs 196\99) un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus diverso da quelli di cui alla lettera a) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;

Art. 3

Obblighi

1. L'eradicazione della brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini è obbligatoria su tutto il territorio regionale, secondo le norme previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il D.M.S. 27 agosto 1994, n. 651 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le modalità di seguito riportate.

2. Tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini, devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini anche se allo stato brado, i capi di età superiore a dodici mesi devono essere posti sotto controllo secondo le modalità previste dagli allegati del DMS 27 agosto 1994, n. 651, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della brucellosi.

3. Negli allevamenti bovini da ingrasso, dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e, se superiori a dodici mesi di età che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale eseguita nei trenta giorni precedenti allo spostamento.

(RG) Gli allevamenti bovini da ingrasso sono sottoposti a piano di sierosorveglianza consistente in un unico prelievo annuale in allevamento, se negativo, secondo le seguenti modalità di campionamento:

- il 10% dei capi presenti.

In caso di sieropositività si applicano i provvedimenti previsti per gli allevamenti infetti ed il controllo sierologico su tutti i capi superiori a dodici mesi di età, presenti in allevamento.

4. (comma 2-art. 2 317\1996)

Il responsabile dell'azienda, inteso come proprietario o responsabile di qualsiasi stabilimento agricolo, allevamento all'aria aperta (es. allo stato brado) o altro luogo, comprese stalle di sosta e mercati, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, dovrà richiedere ai servizi veterinari della Azienda USL competente, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, l'attribuzione di un codice di identificazione aziendale.

I titolari devono altresì comunicare entro otto giorni, ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica.

5. Presso ogni Servizio veterinario di Azienda USL è istituito il sistema di registrazione (elenco) delle aziende.

Il Servizio veterinario dell'azienda USL, tra l'altro detiene l'elenco aggiornato, delle aziende che detengono bovini-bufalini.

Il rinvenimento di aziende con animali senza che il responsabile abbia presentato richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario competente, costituisce violazione al presente piano.

L'allevamento dovrà essere sottoposto a controllo sanitario e per gli animali eventualmente positivi, non spetta alcun diritto all'indennizzo.

CAPITOLO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

Art. 4

Identificazione

1. codice di identificazione dei bovini, unitamente agli altri dati previsti, sarà riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2\33), che saranno conservate in apposito schedario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento.

2. Con l'entrata in vigore del presente piano, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza.

Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali. I capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme in vigore.

Gli animali devono essere provvisti del marchio di identificazione previsto dal D.P.R. n. 317\96, unico marchio ufficiale.

(600.VI\24436\AG12\1475-1998) I bovini- bufalini devono essere marcati su entrambi i padiglioni auricolari con un marchio maschio-femmina (quattro facciate) conforme a quello previsto dal D.P.R. 317\96. I marchi auricolari devono essere apposti entro 30 giorni dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda in cui è nato.

La movimentazione degli animali può avvenire solo con il documento accompagnamento - nuovo mod. 4- che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare, come previsto già dal DPR 320\54 all'art. 31, dovrà contenere l'indicazione esatta della destinazione degli animali stessi.

Copia del Mod. 4 di animali di allevamenti non soggetti a misure restrittive di polizia veterinaria, destinati al macello, devono essere fatti pervenire, a cura del titolare dell'allevamento, all'ufficio veterinario dell'azienda USL territorialmente competente entro otto giorni.

In tali mod. 4 devono essere ben riportati i contrassegni di identificazione degli animali.

Dal 1 gennaio 2000 il mod. 4 dovrà essere composto da 4 copie di cui:

- 1 rimane al responsabile dell'azienda speditrice
- 1 copia completa in ogni sua parte deve essere consegnata al Servizio veterinario competente sull'azienda speditrice entro otto giorni
- delle rimanenti due copie che seguono gli animali:
 - 1 rimane al responsabile dell'azienda destinataria (documento giustificativo).

(RG) Qualora la destinazione è il macello va consegnata al direttore del macello e conservata agli atti di ufficio per 5 anni dal giorno della macellazione.

- 1 viene consegnata dal responsabile dell'azienda nel quale l'animale è stato introdotto al servizio veterinario competente sull'azienda destinataria entro otto giorni dalla introduzione.

(RG) Se la destinazione è il macello, quest'ultima viene trattenuta dal direttore del macello che la spedisce alla AUSL di provenienza degli animali entro 8 giorni.)

(RG) I marchi auricolari acquistati da un allevatore non possono essere ceduti ad altri allevatori.

In caso di cessazione di attività i marchi non utilizzati devono essere consegnati al dirigente del servizio veterinario della A.U.S.L. dove è stata fatta la richiesta per l'acquisto e la consegna

I detentori di bovini-bufalini, non possono movimentare bovini-bufalini nemmeno se destinati direttamente al macello se non sono correttamente identificati, ai sensi del D.P.R 317\96.

I veterinari, qualora vengano chiamati per autorizzare una movimentazione, prima della compilazione del mod. 4 devono accertarsi che gli animali siano provvisti di marca auricolare.

I veterinari addetti all'ispezione delle carni negli stabilimenti di macellazione, prima di ammettere i bovini-bufalini alla macellazione devono accertarsi che gli animali, siano provvisti di marca auricolare ai sensi del DPR 317\96.

(lettera MS 2158\2000) Nel caso in cui si riscontrino al macello irregolarità di identificazione (marcatura degli animali o/e mancata documentazione di scorta), il veterinario ufficiale responsabile dell'impianto di macellazione dovrà:

- differire la macellazione;
- informare il responsabile del servizio veterinario di origine degli animali;
- porre sotto sequestro gli animali, in attesa degli accertamenti che consentano la corretta identificazione;
- applicare il Regolamento CE 494\98 nel caso di mancata regolarizzazione della situazione.

(Regolamento CE n. 494\98) Se il detentore degli animali non è in grado di procedere entro due giorni lavorativi alla identificazione dell'animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza che sia possibile usufruire di compensazioni da parte dell'autorità competente.

L'irregolarità riscontrata, il Veterinario ispettore la deve comunicare al Responsabile del servizio veterinario competente sull'azienda di provenienza dell'animale.

Il Responsabile del Servizio Veterinario competente sull'azienda di provenienza dell'animale deve disporre che gli ispettori di vigilanza e ispezione effettuino apposito sopralluogo nell'azienda e devono compilare una relazione che specifichi le risultanze del controllo e le carenze emerse;

Qualora vi siano nell'azienda uno o più animali per i quali non è soddisfatto alcuno dei requisiti stabiliti all'art. 3 del regolamento (CE) n. 820\97, deve essere imposta una limitazione dei movimenti di tutti gli animali verso tale azienda o da essa provenienti.

Qualora vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 820\97, viene immediatamente imposta una limitazione dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente soddisfatti.

Se in una determinata azienda il numero di animali per i quali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 820\97 è superiore al 20%, viene immediatamente imposta una limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell'azienda.

Tuttavia, per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820\97.

L'autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di comunicare all'autorità suddetta i movimenti a destinazione o in provenienza dall'azienda, conformemente al disposto dell'art. 7, paragrafo I, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820\97.

L'autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente al disposto dell'art. 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820\97.

(RG) Gli ispettori di igiene devono controllare la corretta identificazione degli animali da parte dell'allevatore e con periodicità semestrale, devono recarsi presso le aziende per verificare che gli animali siano correttamente identificati, che il registro di azienda sia correttamente compilato che vi sia adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda e che i dati riportati nei passaporti

individuali siano corrispondenti alla realtà;

Ogni ispezione deve essere oggetto di una relazione che specifichi le risultanze del controllo e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti.

Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto. Tale relazione deve essere firmata anche dal proprietario.

Se il proprietario non vuol firmare la relazione deve essere fatta menzione nella stessa relazione. Ogni relazione deve essere comunicata in copia al dirigente del servizio veterinario area "A".

Art. 5

Prove sierologiche e competenze

1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina sono quelle descritte nell'allegato al D.M.S. 27/08/94, n. 651.

2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente piano sono effettuate da veterinari dipendenti della AUSL con l'ausilio di agenti tecnici ausiliari sociosanitari) ed eventualmente, se il responsabile del servizio ne ravvede la necessità, con l'ausilio del personale di vigilanza ed ispezione, e di norma lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina enzootica.

(RG 24\31 422\1995) Il personale di vigilanza e ispezione svolge un compito importante di Polizia Veterinaria in tutte le fasi in cui tale risanamento si articola; censimento degli animali, verifica del rispetto di eventuali misure di polizia veterinaria. Il personale di vigilanza deve effettuare frequentemente sopralluoghi nelle aziende zootecniche per svolgere indagini di polizia veterinaria quali ad esempio, l'individuazione dei soggetti introdotti in modo difforme dalla vigente normativa, l'esatta individuazione dei capi di un allevamento. Nei casi di insorgenza di focolai infettivi, il personale di vigilanza ed ispezione deve effettuare sopralluoghi in aziende per verificare il rispetto delle misure di polizia veterinaria (isolamento dei capi infetti, presenza delle marche auricolari, presenza in allevamento di animali infetti non ancora abbattuti, allontanamento difforme dalle prescrizioni sanitarie di capi infetti, rimozione del latte senza contenitori identificati ecc. ecc.

(RG) Quando le attività sono svolte da personale dipendente della A.U.S.L., l'azienda USL mette a disposizione del personale, l'attrezzatura necessaria ed il mezzo di trasporto.

In caso di carenza di mezzi di trasporto, il personale dipendente può mettere a disposizione la propria autovettura; in tal caso l'AUSL dovrà corrispondere, al dipendente, le spese di indennità chilometrica.

Nel caso in cui per l'attuazione completa delle operazioni di risanamento non è possibile far fronte con il personale dipendente in servizio (veterinario e/o agente tecnico) e tale impossibilità è evidenziata dal responsabile del servizio veterinario area "A", l'Azienda USL deve assumere a tempo determinato con le modalità di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medico veterinaria o far ricorso a veterinari liberi professionisti.

L'amministrazione pubblica può conferire incarichi individuali a veterinari liberi professionisti determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs n. 29\93 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ricorso a veterinari liberi professionisti può avvenire anche tramite autorizzazione.

Ai veterinari Liberi professionisti autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti le attività di bonifica sanitaria, saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.

I veterinari liberi professionisti per poter ricevere gli incarichi individuali o per poter essere autorizzati devono essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, e non è richiesta alcuna specializzazione.

I prelievi di sangue devono essere effettuati utilizzando materiali monouso (provette sotto-vuoto senza anticoagulanti ecc.)

3. I campioni di sangue dei bovini da sottoporre a controllo a cura della competente unità sanitaria

locale, devono pervenire, adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista, esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, entro il terzo giorno dal prelievo.

4. L'istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata provvede alla esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 3, secondo le metodiche descritte nell'allegato al regolamento del D.M.S. 27\08\94, N. 651. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta andrà fornita con la massima celerità anche mediante il ricorso alla posta automatica.

(RG) L'esito degli accertamenti, nonché ogni altro dato relativo alle operazioni eseguite, deve essere riportato, a cura del veterinario operatore, sull'apposita scheda di stalla Mod. 2\33. La scheda 2\33 va sottoscritta dal veterinario operatore, sia esso un dipendente AUSL sia esso un veterinario libero professionista autorizzato. Tale scheda, se sottoscritta da un Veterinario operatore libero professionista autorizzato, deve essere fatta pervenire tempestivamente, al Servizio Veterinario area "A" della AUSL e comunque non oltre 5 giorni dall'esito dell'istituto zooprofilattico sperimentale per gli allevamenti riconosciuti infetti e non oltre i 15 giorni dall'esito per quelli negativi. Gli esiti negativi, vanno comunicati ai proprietari o detentori degli animali mediante il mod. 2 \33, riempito in ogni sua parte, per posta o ritirati dall'allevatore stesso entro tre mesi. Nel caso di animali infetti, L'esito è comunicato al proprietario, non oltre il terzo giorno dalla comunicazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale con le modalità previste dall'art. 9 del DPR 320\1954. Successivamente il sindaco tramite mod. 5\33 notificherà il mod. 2 \33 al proprietario. Sono comunque di competenza dei Sindaci del comune competente per territorio, l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti e necessari per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini-bufalini (adozione delle relative ordinanze, notifica al proprietario del mod. 2\33 a mezzo mod. 5\33). Per la notifica della ordinanza e di atti inerenti l'abbattimento di animali infetti, non è dovuta da parte della AUSL alcun rimborso spese al comune. I Sindaci devono utilizzare i mezzi più veloci per la comunicazione della infezione, notifica della ordinanza e del conseguente obbligo di macellazione dei capi infetti. Deve essere ridotto al minimo il tempo necessario alla emanazione delle ordinanze e il tempo per la successiva notifica ufficiale ai proprietari. Il Sindaco deve notificare l'ordinanza entro 10 giorni dalla richiesta del Servizio Veterinario. Sono di competenza del servizio veterinario la predisposizione della relativa ordinanza, la predisposizione del mod. 2\33, la marcatura degli animali infetti etc., etc.. Il Servizio Veterinario deve predisporre l'ordinanza entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito da parte dell'Istituto Zooprofilattico. Il veterinario dipendente della AUSL, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal Sindaco, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o al detentore degli animali (art. 9 D.P.R. 320\54). Tali istruzioni scritte, dal veterinario AUSL tra il quale l'obbligo di macellazione dei capi positivi, devono essere comunicate velocemente al proprietario o detentore degli animali, tramite lo stesso veterinario o tramite ispettori di igiene. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al detentore degli animali, entro tre giorni dalla comunicazione, al veterinario, della sieropositività da parte dell'Istituto zooprofilattico.

5. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti ad esame sierologico prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio nel caso di macellazione. I veterinari devono notificare tale incombenza al proprietario degli animali che è responsabilizzato della custodia degli animali mediante la sottoscrizione di idoneo documento.

6. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno inverno).

7. Potranno spostarsi per le ragioni di cui al comma 6 del presente articolo soltanto i bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. A tale riguardo i servizi veterinari delle unità sanitarie

locali dove hanno sede i pascoli di alpeggio, transumanza o monticazione dovranno provvedere ad individuare aree separate destinate ad accogliere bovini provenienti rispettivamente da allevamenti "ufficialmente indenni".

8. I commercianti di bestiame devono essere dotati di apposite stalle autorizzate dall'autorità sanitaria competente, destinate ad accogliere bovini provenienti da allevamenti ufficialmente da brucellosi.

CAPITOLO III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI

SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

Art. 6

Animali sospetti

1. Un bovino o bufalino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia.

2. I casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati all'unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente possibile ad una esatta diagnosi, deve essere inviato all'IZS competente per territorio, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (gli involucri fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici.

4. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.M. S. 27\8\94 n. 651 si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio.

Art. 7

Animali infetti

1. Un bovino o bufalino è considerato infetto da brucellosi quando è possibile ritenerlo tale in base agli esami sierologici ufficiali indicati nell'allegato del DMS 27 agosto 1994, n. 651., od ad un accertamento batteriologico. Il veterinario dipendente della AUSL competente provvede in questo caso alla denuncia di malattia infettiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra AUSL, il Servizio veterinario area "A" che ha operato l'accertamento notificherà l'episodio infettivo alla AUSL di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero l'unità sanitaria locale inoltra immediato avviso al Ministero della sanità- Direzione generale dei servizi veterinari.

3. Nel caso in cui, in sede di macellazione, il veterinario ispettore riscontri lesioni anatomopatologiche riferibili a brucellosi, deve attivare le opportune indagini volte ad accertare la presenza dell'infezione. Se questa viene confermata, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.

4. L'azienda Unità sanitaria locale competente provvede a svolgere gli opportuni accertamenti sierologici nell'allevamento di provenienza.

- Per gli allevamenti che praticano la transumanza, gli esiti dei controlli effettuati nelle sedi di transumanza saranno comunicati immediatamente alle AUSL di residenza anagrafica dell'allevamento.

Art. 8

Provvedimenti

1. I bovini o bufalini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata devono essere subito isolati e macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore, dei risultati della prova sierologica. La macellazione di quelli che hanno presentato manifestazione cliniche di malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica di cui sopra. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa su tali animali.

2. I capi infetti, destinati all'abbattimento, devono essere marcati, immediatamente, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, a cura del veterinario dipendente della AUSL territorialmente competente, o se disponibile, dall'agente tecnico in presenza del veterinario, dipendente della AUSL territorialmente competente, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della Regione Puglia su autorizzazione del servizio veterinario dell'azienda Unità Sanitaria Locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire secondo modalità e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I visceri, le mammelle ed il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti.

(CIRCOLARE MINISTERIALE 600.6\24406 DEL 19\01\93) Non è possibile consentire la macellazione di bovini infetti da brucellosi, fuori dal territorio regionale, e non è possibile consentire la macellazione di animali infetti da brucellosi di origine di altre regioni in mattatoi della regione Puglia .

(RG) Gli animali infetti possono essere allontanati dagli allevamenti solo per essere avviati direttamente ai macelli. Il trasporto è consentito previa visita sanitaria prima del carico, da riportarsi sul mod. 4. Al momento dell'allontanamento gli animali devono essere scortati dai seguenti documenti:

a) Mod. 4 previsto dal D.P.R. n. 31 7\96

b) scheda di stalla Mod. 2\33, estratto o fotocopia, vistato da personale veterinario del servizio veterinario area "A"

Per la visita sanitari prima del carico degli animali positivi destinati ad essere avviati direttamente al macello non è dovuto alcun compenso da parte dell'allevatore al servizio veterinario della A.U.S.L. Per i bovini o bufalini destinati ad essere macellati il veterinario territorialmente competente della AUSL provvederà, a segnalare telegraficamente o a mezzo fax, al veterinario responsabile del mattatoio di destinazione, l'inoltro degli animali. Il Veterinario responsabile dell'impianto ove vengono macellati gli animali infetti, prima dello scarico degli animali dell'automezzo e prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, o la sosta temporanea nelle stalle di sosta annesse al macello, dovrà verificare la perfetta rispondenza dei dati di identificazione degli animali in parola con quelli riportati sul mod. 2\33 dei scorta e sul mod.4.

(lettera MS 2158\2000) Nel caso in cui si riscontrino al macello irregolarità di identificazione (marcatura degli animali o)è mancata documentazione di scorta), il veterinario ufficiale responsabile dell'impianto di macellazione dovrà:

- differire la macellazione;

- informare il responsabile del servizio veterinario di origine degli animali;
- porre sotto sequestro gli animali, in attesa degli accertamenti che consentano la corretta identificazione;
- applicare il Regolamento CE 494\98 nel caso di mancata regolarizzazione della situazione.

(RG) In ogni caso si deve segnalare entro due giorni dalla comunicazione telegrafica il mancato arrivo degli animali infetti. I mod. 4, le schede di stalla Mod. 2\33, le matrici dei registri di cui all'art. 17 del R.D. 20\12\1928 n. 3298, dove devono essere riportati gli estremi dei contrassegni degli animali infetti abbattuti, le marche auricolari degli stessi ed una copia del Mod. 9\33 devono essere conservati agli atti del macello per un periodo di almeno 5 anni. Il responsabile del macello, deve spedire alla A.U.S.L. di provenienza degli animali, L'attestato di abbattimento mod. 9\33 in duplice copia entro 5 giorni dall'abbattimento. Per il rilascio dell'attestato di abbattimento (mod. 9\33) per gli animali sieropositivi con obbligo di abbattimento non è dovuto alcun compenso dal proprietario degli animali del servizio veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente sull'impianto di macellazione.

4. Qualora la brucellosi venga diagnosticata in bovini che hanno avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, L'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali hanno avuto contatti con altri capi per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

5. Inoltre Dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento dei bovini infetti:

a) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove sierologiche ufficiali previste dalla presente direttiva per confermare l'avvenuta eliminazione dell'infezione.

b) il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore ai dodici mesi abbiano fornito esito negativo, alle prove sierologiche secondo quanto disposto all'art. 12 del D.M.S. 27 agosto 1994, n. 651 e previa esibizione del certificato di disinfezione di cui all'art. 9 del D.M.S. 27\08\94, n. 651.

c) (RG) Gli animali sieronegativi alla brucellosi, di un allevamento infetto, possono essere allontanati dall'allevamento, solo per essere avviati direttamente al macello. Il trasporto è consentito previa visita sanitaria prima del carico. Sul mod. 4 deve essere riportato "animali sieronegativi di un allevamento positivo alla brucellosi". Per tali bovini, destinati alla immediata macellazione, il veterinario territorialmente competente della AUSL dell'azienda di partenza, provvederà a segnalare telegraficamente o a mezzo fax, al veterinario responsabile del mattatoio di destinazione, entro 3 ore dalla partenza, l'inoltro degli animali. Il veterinario responsabile del mattatoio, in caso di mancato arrivo degli animali dovrà segnalare, telegraficamente o a mezzo fax, entro due giorni dalla comunicazione telegrafica o fax, il mancato arrivo degli animali al servizio veterinario di partenza degli animali. Il veterinario responsabile del mattatoio, per gli animali sieronegativi di un allevamento positivo, dovrà rilasciare un attestato di abbattimento che dovrà spedire al servizio veterinario della AUSL di provenienza degli animali. Per il rilascio di tale certificato di abbattimento non è dovuto alcun compenso. Il personale di vigilanza ed ispezione deve, frequentemente effettuare sopralluoghi in azienda per verificare soprattutto la mancata segnalazione di introduzione di animali, lo spostamento di animali senza i previsti mod. 4. Di ogni sopralluogo effettuato, il personale di vigilanza e ispezione, dovrà redigere un verbale che dovrà inviare al responsabile del servizio veterinario area "A".

Art. 9

Disinfezioni

1. Entro sette giorni dalla eliminazione dei bovini infetti, di cui all'art. 8 del D.M.S. 27\08\94, n° 651 e comunque prima di ricostruire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto

controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto il controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso. All'esito negativo della seconda prova, dopo aver proceduto alla pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale, dei ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, attrezzature e utensili usati per gli animali, si effettua la revoca dei provvedimenti restrittivi adottati.

3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del regolamento approvato con DMS 27 agosto 1994, n. 651 sono effettuate a cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

(RG) In mancanza di mezzi di disinfezioni, l'Azienda U.S.L. può eseguire le disinfezioni ricorrendo a convenzionamento con ditte specializzate.

Infine, le disinfezioni possono essere eseguite da parte dell'allevatore stesso sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario area "A".

Il veterinario dell'AUSL rilascerà il relativo certificato.

CAPITOLO IV

ALLEVAMENTI INFETTI DA

BRUCELLOSI - RISANAMENTO

Art. 10

Allevamento infetto

1. Un allevamento bovino è considerato infetto da brucellosi in seguito all'isolamento dell'agente eziologico e/o quando uno o più capi che lo costituiscono hanno reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

Art. 11

Provvedimenti per gli animali infetti

Quando in un allevamento la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata, si debbono adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonché la propagazione della malattia tra gli animali, in particolare, oltre le specifiche disposizioni previste dagli articoli 105, 106 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni si attuano i seguenti interventi:

a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;

b) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica della Azienda dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;

- d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;
 - e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al comma 1 dell'art. 8;
 - f) distruzione dei feti e degli involgii fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita,
 - g) disinfezione dei locali ed attrezzature, secondo quanto disposto dall'art. 9 del regolamento 27 agosto 1994, n. 651;
 - h) divieto di monta;
 - i) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalle disinfezioni previste nell'art. 9 del DMS 27 agosto 1994, n. 651;
 - j) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 - k) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
 - l) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico;
 - m) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
 - n) trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;
 - o) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
 - p) verifica che le sardigne e gli altri impianti di smaltimento siano in grado di garantire dal rischio di diffusione della brucellosi, in ottemperanza al disposto di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
 - q) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;
 - r) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per un periodo non inferiore a tre mesi.
 - s) (RG) Per quanto riguarda la salute umana, la mancata osservanza o il mancato controllo delle prescrizioni restrittive previste per gli allevamenti infetti, specialmente nei riguardi del latte e dei relativi prodotti, espone i potenziali consumatori a livelli di rischio inaccettabili.
- Gli ispettori di igiene devono effettuare frequenti ispezioni negli allevamenti infetti per il controllo della osservanza delle prescrizioni restrittive, specialmente nei riguardi del latte e dei relativi prodotti. Di ogni ispezione deve essere effettuata una relazione che specifichi il motivo del controllo, le persone presenti e le risultanze dei controlli. Il detentore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione, e se del caso, di formulare osservazioni sul contenuto. Se il detentore o un suo rappresentante non vuol firmare la relazione ne deve essere fatta menzione nella relazione stessa. Ogni relazione deve essere inviata in copia, al responsabile del servizio veterinario area "A".

Art. 12 Controlli

1. Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli sierologici periodici riprenderanno da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto sino a che, trascorse almeno sei settimane dalla eliminazione degli ultimi capi infetti, diano esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti.

(RG) Il primo accertamento negativo effettuato su tutti i capi superiori a dodici mesi di età, dell'allevamento, deve essere seguito da un secondo accertamento a distanza di almeno sei settimane dal primo, e non dopo 100 giorni su tutti i capi rimasti. Dopo l'esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti effettuati con le modalità sopra descritte e dopo la effettuazione delle previste disinfezioni, saranno revocati i provvedimenti sanitari restrittivi adottati. Dopo la revoca dei provvedimenti sanitari restrittivi e previa esibizione del certificato di disinfezione può avvenire il ripopolamento. Il secondo accertamento, se negativo su tutti i capi, è il primo accertamento utile per il conseguimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne. Per (ri)ottenere la qualifica di allevamento U.I. da brucellosi tutti i bovini di tale allevamento, di età superiore a dodici mesi, devono essere sottoposti, ad un successivo controllo sierologico a distanza non inferiore a tre mesi e non superiore a 6 mesi dal 2° controllo negativo.

CAPITOLO V ALLEVAMENTI PROVINCE E REGIONI "UFFICIALMENTE INDENNI" O INDENNI DA BRUCELLOSI

Art. 13 Allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi

A) concessione della qualifica

1. E' riconosciuto "ufficialmente indenne da brucellosi" un allevamento in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 6 mesi;

b) non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi;

c) gli animali dell'allevamento non hanno avuto contatti con animali di specie recettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore;

d) tutti gli animali di età superiore a dodici mesi:

1) hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 8 mesi.

2) sono controllati ogni anno con due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

e) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato (mod. P) di un veterinario ufficiale dal quale risulti che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi che, se di età superiore a dodici mesi, ha presentato risultato negativo ad una prova ufficiale praticata nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento.

B) Introduzione di animali in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi.

1. In un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi devono essere introdotti solo bovini che provengono da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e che, se di età superiore a dodici mesi, sono risultati negativi ad un esame sierologico ufficiale secondo quanto indicato alla lettera e) del precedente comma 1 dell'art. 16 del D.M.S. 27\8\94, n. 651.

(R.G. Art. 5 dell'OM 2\1\93 G.U. 18\1\93 SERIE GENERALE 13 X TBC) Ogni capo bovino, eccetto quelli destinati ad allevamenti che praticano esclusivamente l'ingrasso e provenienti comunque da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi, deve essere sottoposto, all'arrivo nella nuova azienda, a prova sierologica per la brucellosi non prima di quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine. Durante il periodo necessario per eseguire la prova sierologica, l'animale oggetto di scambio, sarà tenuto in isolamento.

C) (DM 429\97 ART 5) Sospensione della qualifica

1. Se in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi un solo animale risulta positivo con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, la qualifica viene sospesa, anziché revocata, alle seguenti condizioni:

a) nel territorio della azienda sanitaria locale venga svolto il 100% dei controlli sul patrimonio bovino e ovino- caprino nei confronti della brucellosi;

b) il bovino sieroreattivo venga marcato, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n.651 e venga immediatamente isolato e macellato, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore; dovranno altresì essere applicate le disposizioni del sopracitato articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n.651;

c) L'animale sieroreattivo e gli altri capi presenti in allevamento non presentino segni clinici riferibili alla malattia e dagli esami di laboratorio obbligatori sull'animale positivo soprannominato, non emergano isolamenti di brucelle;

d) nell'ambito della sospensione della qualifica siano applicate le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651.

2. Nell'allevamento interessato la sospensione della qualifica verrà revocata quando tutti i capi presenti risultino negativi a due controlli effettuati da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di quarantadue giorni dall'eliminazione del capo sieroreattivo.

3. I provvedimenti relativi ai commi precedenti saranno comunicati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio al settore veterinario della regione o della provincia autonoma e al relativo osservatorio epidemiologico regionale o, in mancanza di questi, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; i dati relativi ai casi riscontrati nel territorio di competenza dovranno essere inseriti dai settori veterinari delle regioni e delle province autonome nelle relazioni informative trimestrali sull'attività concernente i piani di eradicazione da trasmettere al Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità

Art. 14

Attestazione sanitaria

1. Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia un'apposita attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato" (mod. N).

2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da essi derivati. Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevatori

abbiano il requisito indicato al punto 1. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 può figurare su contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie e i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

4. L'unità sanitaria locale competente per territorio disporrà periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, allo scopo di garantire il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

5. Per i singoli bovini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato (mod P) comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato.

Art. 15

Province ufficialmente indenni da brucellosi

1. Il Ministro della sanità può dichiarare ufficialmente indenne da brucellosi bovina il territorio delle singole province, quando tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne.

2. Quando una provincia è stata dichiarata ufficialmente indenne da almeno due anni è sufficiente effettuare ogni anno una sola prova sierologica ufficiale sugli allevamenti ufficialmente indenni, attivando una sorveglianza intensiva degli allevamenti che non hanno ancora conseguito la qualifica.

Art. 16

Sospetta comparsa della brucellosi in allevamenti ufficialmente indenni.

1. Allorché in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi si sospetta la presenza di infezione in uno o più soggetti:

a) la qualifica dell'allevamento può essere temporaneamente sospesa dalla competente unità sanitaria locale, e si dovranno adottare, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, le seguenti misure:

- la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;

- il divieto di qualsiasi movimento verso e da tale allevamento salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati. questi ultimi comunque dovranno essere sottoposti a prelievi per esami sierologici e batteriologici;

b) dovranno essere predisposti al più presto gli accertamenti ufficiali su tutto l'effettivo dell'allevamento per confermare o escludere la presenza dell'infezione;

c) la sospensione provvisoria può essere tolta e le misure revocate qualora gli accertamenti diagnostici diano esito negativo.

2. Allorché in un allevamento bovino ufficialmente indenne venga confermata la presenza della brucellosi, la precedente qualifica è revocata e si adottano le misure previste dagli art 11 e 12 del D.M.S. 27\8\94 N. 651.

L'allevamento riacquista la qualifica originaria secondo quanto previsto dall'art.13, lettera A) del DMS 27\08\94 n° 651, per gli allevamenti ufficialmente indenni o dall'art. 16, lettera A) del DMS n° 651\94, per

quelli indenni.

Art. 17

Provvedimenti per animali di altre specie

1. casi in cui l'unità sanitaria locale competente per territorio ritenga l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi dei bovini, dovrà adottare nei confronti di ciascuna specie, le misure previste dalle specifiche norme vigenti, integrate, se necessario, dalle misure previste dal presente piano.

2. I cani presenti in allevamenti infetti saranno sottoposti ad accertamento sierologico e laddove risultassero positivi alle prove, saranno sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico in locali isolati, se necessario in un canile o altro ricovero per cani, sotto il controllo del servizio veterinario area "A" della AUSL competente, per un periodo non inferiore a tre mesi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18

Misure per le stalle dei commercianti.

1. I commercianti di bestiame sono tenuti ad attivare apposite stalle secondo quanto disposto al comma 8 dell'art. 5 del D.M. 651\94, da sottoporre a vigilanza veterinaria almeno una volta al mese da parte dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio nelle quali possono essere introdotti soltanto bovini scortati da certificati previsti dagli art. 14 e 17 del D.M. 651\94 (attestante la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza - "allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello stato"), ed a condizione che durante la permanenza in dette stalle non si creino condizioni di promiscuità tra i soggetti di diversa qualifica sanitaria. Sono altresì obbligati ad annotare su apposito registro di carico e scarico da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio veterinario la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione, gli estremi del mod. 4 e copia dell'eventuale certificato sanitario.

(RG) Nei piani di lavoro, il responsabile del servizio veterinario di area "A" o il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, dovrà fare in modo che gli ispettori di igiene assicurino, almeno una volta al mese, i controlli di vigilanza veterinaria nelle stalle di sosta, tale vigilanza dovrà essere svolta soprattutto nei confronti della movimentazione e identificazione degli animali e nel controllo documentale. Di ogni ispezione gli ispettori devono annotare la data del controllo sul registro di stalla e relazionare al responsabile del servizio veterinario di area "A" (art. 11 D.L.gs 196\99) Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione.

2. Il commerciante deve:

a) trattare solo animali identificati provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi;

b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa;

c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni

- 1) il nome del proprietario, l'origine, la data di acquisto, le categorie, il numero nonché il numero d'identificazione degli animali;
 - 2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
 - 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
 - d) provvedere affinché, nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti:
 - 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali;
 - 2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie.
- (art. 17 dpr 320\54) L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di bovini è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il Sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario ufficiale, rilascia l'autorizzazione.

3. (art. 11 D.L.gs 196\99) Ai fini dell'autorizzazione, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere:

- a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
- b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
- c) provvisto di:
 - 1) strutture idonee e di capacità sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
 - 2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente animali, abbeverarli, nutrirli e somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente;
 - 3) una zona di raccolta dello strame e del letame;
 - 4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
- d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale.

L'autorizzazione

- a) è sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto n nonché in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; è ripristinata solo quando si è accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinata la sospensione;
- b) è revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale

Art. 19

Conferma delle qualifiche precedenti

I. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, e successive modificazioni, nonché, delle norme della presente direttiva, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

Art. 20

Indennità di abbattimento

1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati è corrisposta apposita indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n.33, da corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni.

2. (Art. 2 DM 429\97) Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 8 del regolamento approvato con DMS 27 agosto 1994, n. 651.e presentare i relativi certificati di abbattimento (mod. 9\33) alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

(RG) Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono rivolgere domanda, in duplice copia, alla Azienda U.S.L. in cui gli animali sono stati riconosciuti infetti, riportandovi tutti gli elementi atti ad individuare l'allevamento di appartenenza, il numero complessivo dei capi da macellare nonché la data degli accertamenti sierologici. Nella domanda deve essere inoltre, esplicitamente affermato che gli interessati sono a conoscenza di tutte le norme relative alla concessione dell'indennità di abbattimento e che le accettano incondizionatamente. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- attestato di abbattimento mod. 9\33 in duplice copia;
- Mod. 2\33 in originale o in copia autenticata, notificato dal comune;
- copia della ordinanza sindacale di abbattimento, notificata;
- copia del mod. 4 dell'invio degli animali al macello;
- eventuale dichiarazione dalla quale risulti che l'allevamento è costituito da un numero non superiore a 10 capi se trattasi di allevamenti bovini o bufalini che non superano i dieci capi.

L'indennità di abbattimento prevista per l'abbattimento di animali infetti non sarà corrisposta nei seguenti casi:

- morte o abbattimento di urgenza degli animali per qualsiasi causa;
- animali introdotti nell'allevamento senza le prescritte certificazioni sanitarie;
- animali macellati oltre il periodo di tempo fissato

3. (Art. 2 DM 429\97) In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata. Di tale operazione la regione da comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della Sanità.

(RG) A tale scopo l'allevatore dovrà inoltrare apposita istanza al servizio veterinario area "A". Il servizio veterinario dopo aver acquisita la richiesta dell'allevatore con apposita relazione dovrà chiedere all'istituto zooprofilattico il parere necessario. Dopo aver acquisito il parere dell'istituto zooprofilattico sperimentale il servizio veterinario area "A" dovrà richiedere con apposita relazione, allegando il parere dell'istituto zooprofilattico, il parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità Il dirigente del servizio veterinario area "A", dopo aver acquisito il parere del servizio veterinario regionale, propone al Sindaco la emanazione di apposita ordinanza di abbattimento degli animali. I suddetti animali devono essere marcati, come gli animali positivi, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T e devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre novanta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore, della ordinanza sindacale.

(600.6\24406\tbc\1982) La limitazione della macellazione nei macelli della provincia o in impianti di altre provincie della stessa Regione è applicabile anche ai bovini negativi alla prova ufficiale, qualora questi siano abbattuti in applicazione del D.M. 429\97 art. 2 perché la situazione epidemiologica nell'allevamento è tale da farli ritenere infetti.

4. Le indennità di abbattimento dovranno essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

Art. 21

Introduzione di animali

1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto le qualifiche sanitarie di "ufficialmente indenne", è vietata l'introduzione di bovini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento ufficialmente indenni da brucellosi e che non siano sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi effettuato da non oltre trenta giorni. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta. (600.6\24406.AG\1213 del 07\07\97) Gli allevamenti di nuova costituzione possono essere costituiti solo con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e che sono stati sottoposti nell'allevamento di provenienza, da non più di trenta giorni, ad una prova sierologica con esito negativo. Soggetti privi della qualifica di Ufficialmente Indenne possono spostarsi esclusivamente per essere avviati al macello e non per andare a costituire un nuovo allevamento.
2. Gli allevamenti di nuova costituzione acquisiscono la qualifica inferiore tra quelle proprie degli animali introdotti.
3. (RG) Possono essere introdotti in fiere, mercati, ed esposizioni solo animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni

Art. 22

Vaccinazione

1. Sono vietati la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina.
2. Eventuali deroghe al punto precedente possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche ma comunque sono sottoposte a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorità regionale, previo parere conforme della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Art. 23

Competenze esecutive

1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente piano.
(RG) l'allevatore deve richiedere, per iscritto, nel caso il Servizio Veterinario area "A" non provveda di propria iniziativa, la effettuazione del risanamento del proprio allevamento.
2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi dei bovini, non possono:
 - a. accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;
(RG) I nominativi degli allevatori che non hanno sottoposto a controllo sanitario i propri animali nell'anno, devono essere comunicati, a cura del responsabile di servizio, all'A.I.M.A., per la sospensione dei premi comunitari.
 - b. commercializzare i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.
3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.
4. Se le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi vengono effettuate contestualmente ai

controlli per la tubercolosi bovina, viene corrisposto un unico compenso per l'allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

Se un unico prelievo viene utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso è uno solo anche relativamente all'intervento".

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. La regione sostiene con i fondi assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente capitolo 5941 del Ministero del Tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente piano.

a. Il rimborso agli I.Z.S. delle spese sostenute per l'adeguamento delle attrezzature e per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del presente piano;

b. Le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;

c. Le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente piano

d. Tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della brucellosi degli allevamenti bovini, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente piano.

Art. 25

Pianificazione regionale

1. Il presente piano di eradicazione è programmato in base all'art. 28 del D.M. 27 agosto 1994, n° 651.

Art. 26

Penalità

1. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento, ove non costituisca reato, sono puniti con l'ammenda di lire 50.000 a lire 500.000 ai sensi dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 che ha modificato l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Per effetto dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689 le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12\07\61 n. 603 e fino al 31\12\70 sono moltiplicate per tre. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo.

Il Segretario Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
